

SCHEMA DI REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ATTIVI DI RILEVANZA STRATEGICA NEI SETTORI DELL'ENERGIA, DEI TRASPORTI E DELLE COMUNICAZIONI, A NORMA DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 15 MARZO 2012, N. 21.

Relazione illustrativa

Lo schema regolamentare è predisposto in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come modificato dall'articolo 4-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, che prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con i Ministri competenti per settore, adottati, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che è reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati, sono individuati le reti e gli impianti, ivi compresi quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operatività dei servizi pubblici essenziali, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonché la tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina in questione.

In particolare, il predetto articolo 4-bis del decreto-legge n. 105 del 2019 ha innovato la previsione del citato articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 riguardo alla forma dello strumento normativo, che viene ora individuata in quella del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in luogo di quella del decreto del Presidente della Repubblica.

Il presente schema regolamentare riprende quasi integralmente i contenuti del decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 85, con ulteriori indicazioni su settore energetico e settore trasporti.

In relazione a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 4-bis, del citato decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, con l'entrata in vigore del presente decreto cessa di avere efficacia il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 85.

Il citato articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 prevede che l'aggiornamento del regolamento debba avvenire entro tre anni dall'adozione del precedente.

Per quanto concerne l'ambito applicativo della disposizione si precisa che, in base al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da un'impresa che detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1, che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi o il cambiamento della loro destinazione, comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento all'estero della sede sociale, la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società, la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia, è notificato, entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla stessa impresa. Sono notificate nei medesimi termini le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione concernenti il trasferimento di società controllate che detengono i predetti attivi.

Gli attivi di rilevanza strategica individuati con il regolamento in esame presentano un specifico interesse anche con riferimento alle operazioni elencate al comma 5 del medesimo articolo 2, ai sensi del quale l'acquisto a qualsiasi titolo da parte di un soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni in società che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi del comma 1 nonché di quelli di cui al comma 1-ter, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è notificato dall'acquirente entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente ad ogni informazione utile alla descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operatività.

L'**articolo 1** del presente decreto individua gli attivi di rilevanza strategica per il **sistema energetico** nazionale nelle reti energetiche di interesse nazionale e nei relativi rapporti convenzionali, come specificati di seguito:

- a) rete nazionale di trasporto del gas naturale e le relative stazioni di compressione e centri di dispacciamento, come individuata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e dagli impianti di stoccaggio del gas;
- b) infrastrutture di approvvigionamento di energia elettrica e gas da altri Stati, compresi gli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) *onshore* e *offshore*;
- c) rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e relativi impianti di controllo e dispacciamento;
- d) le attività di gestione e gli immobili fondamentali connessi all'utilizzo delle reti e infrastrutture di cui alle precedenti lettere.

Rispetto all'omologo articolo del decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 85, sono stati inclusi anche gli immobili fondamentali connessi all'utilizzo delle reti e infrastrutture strategiche, come individuati in considerazione dell'evidente nesso di stretta funzionalità.

L'**articolo 2** individua le reti e gli impianti di rilevanza strategica nel **settore trasporti** nelle grandi reti ed impianti di interesse nazionale, destinati anche a garantire i principali collegamenti trans europei e nei relativi rapporti convenzionali ovvero: porti di interesse nazionale, aeroporti di interesse nazionale; spaziorporti nazionali rete ferroviaria nazionale di rilevanza per le reti trans-europee; interporti di rilievo nazionale, reti stradali ed autostradali di interesse nazionale.

Rispetto all'omologo articolo del decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 85, sono stati inclusi specificamente anche gli spaziorporti nazionali, gli interporti di rilievo nazionale e le reti stradali e autostradali di interesse nazionale.

Lo spaziorporto è un'infrastruttura strategica necessaria per effettuare operazioni di trasporto suborbitale e per l'accesso allo spazio, volta a garantire anche lo sviluppo sostenibile del settore dei voli suborbitali commerciali.

E' necessario considerare gli spaziorporti nel novero degli assetti di rilevanza strategica in quanto nodi essenziali per l'autonomo accesso allo spazio, in attuazione di tutte le politiche di governo relative alla cosiddetta "space economy".

Il dispiegamento sugli spaziorporti o comunque in associazione ad essi di infrastrutture e sistemi ad elevata tecnologia per il controllo dello spazio e della stratosfera richiede un controllo puntuale sulla proprietà delle infrastrutture e sul loro esercizio.

Lo spaziorporto di Taranto Grottaglie è già identificato quale infrastruttura strategica nazionale ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 250 del 9 maggio 2018.

La stessa logica è fondamentale alla base dell'introduzione, tra gli attivi di rilevanza strategica, degli "interporti di rilievo nazionale", considerata peculiarmente la loro natura di snodi essenziali tra i porti e le ferrovie.

Analogo discorso vale per l'inclusione delle "reti stradali ed autostradali di interesse nazionale", che recepisce quanto già previsto dall'art. 4 del Regolamento (UE) 2019/452 del 19 marzo 2019 che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione e che attualmente trova applicazione in via diretta per effetto della disposizione di cui all'art. 4-bis, comma 3-bis, del decreto-legge n. 105 del 2019. Ai sensi di tale norma, infatti, sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 2 anche i beni e rapporti nei settori indicati al paragrafo 1, lett. a), dell'articolo 4 del citato Regolamento, che comprende le "infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui [...] i trasporti". L'enucleazione delle "reti stradali ed autostradali" e la sua inclusione tra asset strategici individuati dal presente decreto oltre a confermare a regime il campo applicativo vigente, completa coerentemente l'elenco dei beni e attivi rilevanti nel settore dei trasporti (nel novero degli assetti strategici, infatti, il decreto del Presidente della Repubblica n. 85 del 2014 già menziona *asset* in concessione nel settore dei trasporti, quali porti, aeroporti e infrastrutture ferroviarie), consentendo di affinare, al fianco ed in sinergia con i presidi previsti dal regime concessorio, la tutela degli interessi statali, in linea con quanto avviene appunto con riguardo ai predetti *assets* regolati in regime di concessione.

Riguardo agli articoli 3 e 4 del presente schema regolamentare non vi sono diversità di disciplina o integrazioni rispetto agli omologhi articoli del decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 85.

L'**articolo 3** individua, nel **settore comunicazioni**, gli attivi di rilevanza strategica nelle reti dedicate e nella rete di accesso pubblica agli utenti finali in connessione con le reti metropolitane, i router di servizio e le reti a lunga distanza, nonché negli impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga e ultra larga fatte salve le disposizioni contemplate dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, e dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 in materia di politica di sicurezza per il trattamento dei dati personali. Sono, pertanto, inclusi, gli elementi dedicati, anche laddove l'uso non sia esclusivo, per la connettività (fonia, dati e video), la sicurezza, il controllo e la gestione relativi a reti di accesso di telecomunicazioni in postazione fissa.

L'**articolo 4**, al comma 1 prevede che, fermo restando l'obbligo di notifica, i poteri speciali sugli assetti societari nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni si applicano nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali dello Stato che tiene conto di un adeguato sviluppo infrastrutturale, non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore, anche di natura convenzionale connessa ad uno specifico rapporto concessorio.

Il comma 2 dell'articolo 4 individua, invece, le tipologie di atti e operazioni infragruppo in relazione alle quali la disciplina dei poteri speciali non trova applicazione. Attesa la ratio che ha ispirato la normativa primaria, e in particolare la logica sottesa all'introduzione del comma in questione quale risulta dai lavori delle Commissioni parlamentari, si è ritenuto di escludere dalla disciplina dei poteri speciali quelle operazioni societarie - come fusioni, scissioni, incorporazioni, cessioni, anche di quote di partecipazione - quando le relative delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione non comportano il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di società controllata, trasferimenti della sede sociale, mutamento dell'oggetto sociale, scioglimento della società, modifica di clausole statutarie e costituzione o cessione di diritti reali o di utilizzo relativi a beni materiali o immateriali o l'assunzione di vincoli che ne condizionano l'impiego.

Tali atti e operazioni nell'ambito di un medesimo gruppo non comportano, in linea di principio, rischi di pregiudizio tali da mettere a rischio la continuità degli approvvigionamenti e l'operatività dei servizi pubblici essenziali, fermo restando, tuttavia, l'obbligo, per le società coinvolte, di notifica e di comunicazione ai sensi delle vigenti disposizioni.

Al comma 3 si prevede che le suddette esclusioni non si applicano in presenza di elementi informativi circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.